

ATTI PARLAMENTARI

VIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. LI
n. 5

RELAZIONE

DEL COMITATO PARLAMENTARE
PER I SERVIZI DI INFORMAZIONE E SICUREZZA
E PER IL SEGRETO DI STATO

per il periodo dal 25 gennaio 1979 al 30 aprile 1981

COMPOSTO

dai deputati **Pennacchini Erminio**, *Presidente*, **Bernini Bruno**,
Ricci Raimondo, **Zolla Michele**, e dai senatori **Cipellini Alberto**,
Coco Giovanni Silvestro, **Pastorino Carlo**, **Pecchioli Ugo**

Presentata alla Presidenza il 30 aprile 1981

PAGINA BIANCA

Onorevole Presidente,

ho l'onore di trasmettere alla Signoria vostra la relazione al Parlamento del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, approvata all'unanimità nella seduta del 28 aprile 1981.

Tale relazione concerne l'attività del Comitato medesimo per il periodo dal 25 gennaio 1979 al 30 aprile 1981, nonché le osservazioni sulle relazioni semestrali relative alla politica informativa e della sicurezza presentate dal Governo al Parlamento, nello stesso periodo.

Mi è gradita l'occasione per porgere alla S. V. onorevole i più deferenti ossequi.

ERMINIO PENNACCHINI

Onorevole
Dott. Prof. LEONILDE IOTTI
Presidente
della Camera dei Deputati
ROMA

I N D I C E

Significato della relazione	Pag. 5
Le funzioni del Comitato ed i soggetti destinatari del controllo »	7
L'attività degli organi di informazione e sicurezza ed i problemi connessi. Valutazioni del Comitato	» 10
Eventi di particolare rilievo	» 20
La questione Russomanno	» 20
La strage di Bologna	» 22
Il problema della riservatezza delle notizie	» 24
SID-Pecorelli	» 25
I collegamenti internazionali del terrorismo	» 26
Le relazioni del Governo alle Camere	» 27
Il problema del Regolamento interno	» 31
Considerazioni finali	» 33

I

SIGNIFICATO DELLA RELAZIONE

La legge 24 ottobre 1977, n. 801, prevede per il Presidente del Consiglio l'obbligo di una relazione semestrale al Parlamento sul funzionamento dei Servizi di informazione e sicurezza. Nulla la legge stessa dispone in modo specifico in ordine all'esistenza di un obbligo o facoltà del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato di riferire al Parlamento.

Pur nel silenzio della legge vi sono tuttavia ragioni valide, ricavabili in via di principio dalla natura stessa dell'organo, per affermare la correttezza giuridica oltretutto l'utilità pratica di una funzione di relazione del Comitato al Parlamento, come si ebbe modo di dimostrare già nella relazione del Comitato del 25 gennaio 1979.

Il Comitato, quale espressione del Parlamento, da cui riceve una vera e propria « delega », esplica funzioni fiduciarie che comportano, a corollario, un'attività di rendiconto.

La relazione chiude in maniera logica il circuito Parlamento-Comitato-Governo, portando alle Camere elementi di valutazione:

a) sulla maniera con la quale il Comitato ha assolto i suoi compiti istituzionali; b) sui modi di gestione delle attività inerenti alla sicurezza di cui l'Esecutivo è responsabile; c) sul grado di riscontro del Governo in relazione alle attività dal Comitato messe in atto in adempimento delle sue potestà di controllo, rilievo e proposta e alle sue richieste conoscitive. Tutto ciò al fine di consentire alle Camere di esprimere un giudizio politico da cui possano derivare gli apporti previsti dai principi dell'ordinamento.

Un limite alla devoluzione di notizie alle Camere è contenuto nell'articolo 11 della legge di riforma, che impone il segreto sulle informazioni acquisite, le proposte ed i rilievi formulati e, in genere, su tutti gli atti del Comitato; la relazione, in quanto atto pubblico, deve naturalmente tener conto di quel comando. Ad esso tuttavia non possono essere attribuiti effetti diversi e più vincolanti rispetto a quelli che consentono al Presidente del Consiglio di presentare le sue relazioni, come atto dovuto, al Parlamento, nonostante l'attività informativa per la sicurezza dello Stato sia tipicamente di natura segreta.

L'esplicazione dei contenuti informativi per le Camere deve avere quindi un carattere globale e riassuntivo, tale da bilanciare le esigenze di una conoscenza reale dei fatti da parte delle assemblee legislative —

idonea alla formulazione delle necessarie valutazioni politiche — da un lato e di tutelare il segreto, e particolarmente il segreto di Stato, dall'altro.

Quanto agli eventuali sviluppi procedurali il Comitato ritiene di non avere una veste referente che lo abiliti, in quanto tale, al dialogo con le Camere. L'eventuale dibattito vedrebbe come sempre nelle Camere (di cui il Comitato è espressione) e nel Governo i naturali interlocutori.

II

**LE FUNZIONI DEL COMITATO
ED I SOGGETTI DESTINATARI DEL CONTROLLO**

Anche se già richiamate nella prima relazione alle Camere (25 gennaio 1979) conviene ricordare quali siano le funzioni del Comitato, in base alle norme della legge e a quelle ricavabili da fonti secondarie quali, ad esempio, legittime prassi interpretative di autoregolamentazione che costituiscono patrimonio di ogni consesso parlamentare.

La legge di riforma affida al Comitato una funzione che, genericamente e riassuntivamente, può essere definita di controllo e che si esplica nel potere di richiedere informazioni all'Esecutivo e di formulare proposte e rilievi.

Il controllo, generalmente non preventivo ma posteriore agli atti ed ai comportamenti dell'Esecutivo, esclude una verifica specificamente operativa non foss'altro che per l'esigenza del rispetto, anche da parte del Comitato, del segreto di Stato, che costituisce uno dei principi fondamentali cui deve conformarsi l'attività dei Servizi di informazione. Più in particolare il controllo è finalizzato alla verifica che l'Esecutivo attui e rispetti i principi della legge di riforma. Ciò esclude qualsiasi intervento, da parte del Comitato, che si configuri come gestione o coge-stione dell'attività dei Servizi, la cui responsabilità spetta interamente ed esclusivamente all'Esecutivo.

In questo senso la lettera e lo spirito della legge sono del tutto chiari, nè d'altra parte il Comitato possiede gli strumenti e i dati di conoscenza indispensabili per qualsiasi funzione di carattere gestionale.

Nel momento dell'acquisizione di notizie da parte del Comitato — indispensabili per l'esercizio delle sue funzioni — la conoscenza è limitata alle linee essenziali delle strutture e delle attività dei Servizi. La successiva fase di controllo, espletata con gli strumenti eventuali del rilievo e della proposta, non ha limiti precisi e si deve intendere applicabile nei confronti dei soggetti destinatari, Governo e organi tecnici, in maniera sia generale sia specifica (riferita cioè anche ai fatti particolari).

L'ambito delle potestà del Comitato comporta sia nella fase di acquisizione informativa, sia in quella di rilievo e proposta, e sia, infine, in quella di rendicontazione alle Camere, un criterio di « bilanciamento » che si traduce nella ricerca di un punto di equilibrio tra la massima possibile attività conoscitiva, di intervento e di rendiconto e le esigenze di tutela del segreto e, più in generale, di precisa ripartizione delle competenze e delle responsabilità nel quadro dei comandi della legge.

La laconicità delle norme riguardanti le funzioni del Comitato e la mancanza di un apposito Regolamento, hanno posto ad esso l'esigenza

di una approfondita definizione dell'ambito delle proprie competenze e delle proprie potestà specie nei confronti dell'Esecutivo. Ciò è stato fatto nel primo periodo di attività del Comitato con l'elaborazione di un apposito documento. Tale documento, inviato alle Presidenze delle Camere e al Presidente del Consiglio il 24 febbraio 1978, contiene una serie di principi (parte dei quali sono richiamati nella presente e nella precedente relazione) ritenuti validi all'unanimità dal Comitato e riguardanti: la distinzione dei compiti del Governo e del Comitato; l'esclusione in via generale di un controllo preventivo; la limitazione di questo alle « linee essenziali »; la piena facoltà di applicare le proprie pretese conoscitive su qualunque argomento pertinente; l'individuazione dei soggetti abilitati al dialogo con il Comitato e, seguendo l'articolato della legge n. 801, l'individuazione dell'area di intervento del Comitato all'interno di ogni sua singola disposizione.

Le valutazioni contenute in questa relazione riflettono largamente l'impostazione che il Comitato, con quel documento, si diede a guida della propria funzione.

La legge n. 801 indica nel Presidente del Consiglio e nel CIIS (Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza) i naturali interlocutori del Comitato. Dopo la nomina del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con funzione vicaria del Presidente del Consiglio, e con la specifica incombenza di coordinare il settore della sicurezza, lo stesso è divenuto uno dei normali interlocutori del Comitato.

Per quanto riguarda il CIIS è evidente come la norma vada interpretata nel senso che i soggetti del dialogo con il Comitato sono i singoli Ministri che ne fanno parte.

Nei confronti dei suddetti organi il Comitato può chiedere le notizie che ritenga necessario acquisire e svolgere l'iniziativa di rilievo e di proposta.

Come è stato reso noto nella precedente relazione, su autorevole e congiunta indicazione — a seguito di specifico quesito — dei Presidenti della Camera e del Senato, in mancanza di un suo Regolamento, il Comitato è tenuto ad applicare, per analogia, ove occorra, e con le limitazioni derivanti dalla legge, il Regolamento vigente per i lavori delle Commissioni della Camera dei deputati (essendo il Comitato presieduto da un componente di questo ramo del Parlamento e sedendo quindi presso quest'ultimo).

In applicazione delle suddette procedure, per le parti in cui esse regolano l'audizione in Commissione degli esponenti di Governo e dei dirigenti preposti a settori della pubblica amministrazione (art. 143.2), il Comitato si è avvalso largamente dei suoi poteri conoscitivi, richiedendo alcune volte la presenza, insieme ai Ministri interessati, dei direttori dei servizi e tenendo ovviamente conto della delicatezza peculiare della materia trattata.

Su 28 sedute tenute dal Comitato nel periodo qui considerato si sono registrati 15 interventi di esponenti governativi.

Gli interventi dei dirigenti dei servizi sono stati 3. In applicazione dell'articolo 143, comma terzo, del Regolamento della Camera il Comitato si è avvalso della facoltà di chiedere ai rappresentanti del Governo di riferire, anche per iscritto, in merito all'attuazione data alle pro-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

poste ed ai rilievi inviati e ad ogni altra questione ricompresa nella sua competenza.

Le audizioni sono state decise per soddisfare esigenze conoscitive riguardanti sia complesse situazioni di carattere generale sia avvenimenti di rilievo eccezionale, come l'episodio Russomanno, sia casi nei quali il Governo si è avvalso del diritto di opporre il segreto di Stato. In tutte queste occasioni, occorre dire che il Comitato ed i suoi membri hanno improntato la propria attività al principio, desumibile dalla legge, di stabilire un rapporto organico soltanto con l'autorità politica di Governo, anche se debitamente assistito, ove necessario, dal punto di vista tecnico, escludendo ogni rapporto e controllo immediato e diretto nei confronti delle strutture e dei dirigenti dei servizi.

Occorre dare atto che il fitto intreccio di attività conoscitive e di controllo si è svolto correttamente senza dar luogo a conflitti di principio e nella riservatezza più assoluta.

La risposta agli stimoli del Comitato da parte del Governo è stata improntata ad una sostanziale disponibilità. Tuttavia in concreto il Comitato ha dovuto registrare qualche momento di assenza o ritardo informativo ed operativo, anche rispetto ad impegni precisi, sui quali la relazione esprimerà le sue valutazioni.

* * *

Le funzioni del Comitato sono per la massima parte alimentate dal flusso informativo proveniente dall'Esecutivo, ma nulla vieta che altre fonti contribuiscano, in quanto necessario, a rendere più ampio il panorama di conoscenza del Comitato stesso. Ad esempio si è rilevata la necessità di acquisire documenti e notizie dalla Magistratura.

I rapporti con la Magistratura non sono regolati da norme specifiche e restano quindi affidati al senso di collaborazione e ad un giudizio di opportunità dei magistrati, in ordine alla devoluzione anche diretta al Comitato di notizie — purchè non formalmente coperte da segreto istruttorio — che gli permettano di meglio espletare le sue funzioni istituzionali.

Si ritiene peraltro che il Comitato possa in via mediata, essendo vincolato a sua volta al segreto e in forza del rapporto che ha nei confronti del Ministro dell'interno, conoscere da quest'ultimo le notizie che egli è in grado di acquisire ai sensi dell'articolo 165-ter del codice di procedura penale, sempre che la suddetta conoscenza sia strettamente correlata alla necessità di acquisizioni informative indispensabili per l'esercizio del controllo spettante al Comitato.

Con il Consiglio superiore della magistratura è stato in concreto stabilito un positivo rapporto quando il Comitato gli ha fatto richiesta degli atti relativi alla deposizione resa dal giudice Mario Amato, poi assassinato dalle BR. Tali atti, in un primo momento negati, perchè precedentemente trasmessi all'autorità giudiziaria, sono stati successivamente inviati al Comitato, previo parere favorevole del magistrato competente per il giudizio relativo al delitto nei confronti del dottor Amato.

III**GLI ORGANI DI INFORMAZIONE E SICUREZZA
ED I PROBLEMI CONNESSI. VALUTAZIONI DEL COMITATO**

La valutazione della funzionalità dei Servizi comporta un giudizio sul punto forse più significativo della riforma, la ripartizione delle competenze tra i due organi di informazione e sicurezza.

Tale scelta operata in base ad un criterio non geografico (ambito esterno o interno), ma per materia o interesse protetto (militare-civile), si è riconfermata una scelta valida alla stregua dell'esperienza concreta dei Servizi.

L'avvio della riforma è stato caratterizzato dal disallineamento funzionale tra un corpo, il SISMI, facente capo al Ministero della difesa, che, avendo ereditato la maggior parte delle strutture già esistenti, ha potuto rapidamente divenire operante; ed uno da costruire, il SISDE, dipendente dal Ministero dell'interno; tanto che una direttiva del Presidente del Consiglio, onorevole Andreotti, dispose, in via transitoria, una certa attribuzione di potenzialità informativa ed operativa, in materia di terrorismo, anche al SISMI, tale da consentire che i compiti spettanti al SISDE potessero essere in qualche modo assolti anche nel periodo in cui esso era dotato di minimo supporto organizzativo e tecnico.

Questa esigenza è stata successivamente superata, avendo il SISDE ora raggiunto un sufficiente livello di efficienza e di autonomia.

Sul piano dei rapporti funzionali tra i due Servizi gli eventuali momenti di interferenza o di non facile ricognizione delle rispettive competenze possono essere superati per mezzo delle autonome facoltà di direzione del Presidente del Consiglio, esplicitate anche attraverso decreti e regolamenti esecutivi della legge n. 801, direttive del Presidente stesso, riferite anche a casi specifici, nonchè per mezzo del coordinamento elaborato dal CESIS.

Il Governo in sede di relazione relativa al semestre 22 maggio-22 novembre 1979, rilevando le difficoltà di coordinamento a livello di Presidenza del Consiglio, sembrava adombrare l'opportunità di una riunificazione dei Servizi.

Il Comitato ritiene, alla luce della esperienza, che il coordinamento è possibile utilizzando appieno le potenzialità della legge n. 801, nel senso prima accennato.

Sembra pertanto logico che ogni sforzo vada operato al fine di perfezionare anche con provvedimenti interni le prescrizioni del quadro normativo, ispirato ai valori fondamentali della riforma.

Il Comitato, per suo conto, ha espresso più volte proposte e rilievi in ordine agli interventi strutturali e funzionali atti a superare eventuali momenti di disfunzione o conflitto.

In particolare in un documento del 21 dicembre 1979, ha riassunto la problematica attinente al funzionamento del dispositivo di informazione e sicurezza dello Stato sollecitando la soluzione in particolare dei seguenti problemi: migliore articolazione del CESIS ai fini della piena assunzione, da parte di questo organismo, delle funzioni spettantegli; piena attuazione della legge per quanto riguarda il passaggio del personale da altre Amministrazioni; riordinamento delle questioni connesse allo *status* giuridico ed alla gestione del personale stesso; previsione di strumenti e modalità per l'attribuzione delle competenze ai due Servizi in vista delle inevitabili sovrapposizioni operative connesse ad aree parziali di competenze congiunte, soprattutto in tema di lotta al terrorismo dentro e fuori le frontiere nazionali; riordinamento e potenziamento dei centri periferici dei Servizi; trasferimento al SISDE del materiale di archivio di sua competenza esistente presso il SISMI, il Ministero dell'interno o altre Amministrazioni statali.

Molti di questi punti ripetono le raccomandazioni contenute nella chiusura della prima relazione del Comitato alle Camere (*Doc. LI, n. 3* della Camera dei deputati del 25 gennaio 1979). Occorre dire che, da allora, questi ed altri punti hanno registrato evoluzioni e miglioramenti.

Valido ausilio alla comprensione ed alla valutazione del modo con il quale l'Esecutivo fa valere le sue potestà di guida e di gestione del settore, potrà essere fornito dall'esame delle direttive del Governo ai Servizi delle quali il Presidente del Consiglio ha fin dall'inizio del 1980 annunciato l'emanazione e che il Comitato attende di conoscere.

L'ultima relazione governativa, relativa al semestre 22 maggio-22 novembre 1980, informa, per inciso, che direttive sono state inviate ai Servizi e che l'attività di elaborazione, di coordinamento e di stimolo da parte del CESIS si è fatta costante.

La relazione fornisce anche dati che sembrano recepire le proposte del Comitato in ordine a molti dei problemi sopra elencati.

La creazione di centrali informative periferiche distinte per i due Servizi riceve dal Comitato valutazione positiva. Del pari opportuna appare l'impostazione della ripartizione di competenze nel caso delle attività svolte su territorio estero, che vede la competenza primaria del SISMI con possibilità di inserimenti del SISDE dove se ne avverta l'opportunità.

Le valutazioni del Comitato, in base alle relazioni del Governo alle Camere, alle audizioni degli esponenti del Governo ed agli altri contributi conoscitivi, possono, nel dettaglio, articolarsi come segue.

L'organico del SISMI, strutturato con larghezza, è coperto — alla data del 22 gennaio 1981 — al 70 per cento, che appare misura adeguata ai bisogni.

Da notizie fornite dai dirigenti del Servizio e avallate dai responsabili politici risulta che il Servizio stesso è stato rinnovato per oltre il 70 per cento rispetto all'organico facente parte del vecchio SID.

Il Comitato, al riguardo, non è in grado di valutare esattamente i profili ed i livelli di tale rinnovamento, che resta dunque nella zona di piena responsabilità politica e tecnica degli organi ai quali sono demandate la guida e la gestione dei Servizi.

Il SISMI non ha denunciato carenze inerenti alla sede ed alle installazioni tecniche.

Il SISDE, che ha raggiunto un livello strutturale e funzionale tale da farlo ritenere pienamente operante ed autonomo, al 22 gennaio 1981 ha realizzato nella misura del 55 per cento la copertura dell'organico. Si assicura che la situazione di organico è in ulteriore fase di adeguamento ed il Comitato ritiene che tale impulso, non disgiunto dagli altri adeguamenti strutturali, debba essere vieppiù incoraggiato per conferire al Servizio piena efficienza rispetto ai compiti primari della lotta al terrorismo ed all'eversione.

Il Comitato ha ricevuto informazioni sui criteri con i quali il SISDE provvede al completamento dei suoi organici ed all'addestramento dei suoi addetti. Da queste informazioni risulta che l'organico sarà completato con personale prevalentemente civile; e che l'addestramento è realizzato con appositi corsi teorici e pratici, nei quali è debitamente curato il settore della preparazione storico-giuridica relativa all'ordinamento dello Stato e quello dello studio e della ricerca delle motivazioni e delle componenti ideologiche del terrorismo.

A parte le questioni di personale il Comitato ritiene che sia imprescindibile la disponibilità della nuova sede — che sembra peraltro imminente — nella quale possa celermente essere installata la Banca dei dati informativi, per la parte di cui il SISDE ha la gestione.

Il CESIS ha ricevuto dalla legge n. 801 importanti compiti di supporto del Presidente del Consiglio, che ha la titolarità dell'organo, per l'analisi e l'elaborazione del materiale informativo, la formazione delle direttive, il coordinamento dei rapporti con i servizi di informazione degli altri Stati.

La logica della legge di riforma attribuisce al CESIS una funzione essenziale.

Esso costituisce la struttura indispensabile per garantire al Capo del Governo l'esplicazione nel concreto dei compiti inerenti alla sua figura di responsabile diretto e di titolare dell'alta direzione della politica informativa per la sicurezza dello Stato. Senza assumere funzioni operative il CESIS costituisce il luogo naturale di armonizzazione, di impulso e di sintesi delle attività di sicurezza. La logica della bipartizione dei Servizi è strettamente integrata dall'esistenza e dal corretto funzionamento del CESIS. L'elaborazione dei filoni informativi provenienti dai Servizi ricomponne le tessere di un mosaico che, insieme al precetto della collaborazione tra i Servizi, trova qui lo spazio principale di aggregazione. Questa esigenza funzionale presuppone un organo agile ed efficiente senza pesanti strutture burocratiche, in stretto collegamento con l'organo decisionale a livello politico.

Elementi di giudizio tratti soprattutto dall'esperienza degli esiti concreti, fanno ritenere che il CESIS non abbia ancora interamente occu-

pato lo spazio che la legge gli assegna, specie per quanto attiene alla elaborazione dei dati ed all'opera di armonizzazione dei Servizi, anche se l'ultima relazione governativa assicura un progresso su entrambi questi versanti.

Al 22 gennaio 1981 le unità in servizio presso il CESIS riempivano l'organico al 70 per cento.

* * *

Per quanto riguarda il personale, il Presidente del Consiglio ha fornito oltre ai citati dati numerici riguardanti il CESIS, SISMI e SISDE, anche quelli relativi alla provenienza.

Il Comitato da tempo aveva sollecitato l'attuazione del principio della legge n. 801 relativo alla esclusiva dipendenza dai Servizi del personale addetto, inviando in proposito all'Esecutivo anche un proprio documento di indirizzo.

Il Presidente del Consiglio ha fatto, in un primo momento, conoscere le linee essenziali della regolamentazione destinata ad unificare lo stato giuridico dei dipendenti dei Servizi e ad evitare il fenomeno della polidipendenza con le Amministrazioni di provenienza e successivamente, come si dà atto nell'ultima relazione governativa, ha adottato il nuovo regolamento sullo stato giuridico e di disciplina, comunicando al Comitato i relativi documenti.

Il primo comma dell'articolo 7 della legge n. 801, stabilisce che il personale di ciascuno dei Servizi è costituito da dipendenti civili e militari dello Stato che vengono trasferiti, con il loro consenso, alle esclusive dipendenze dei Servizi stessi; nonché da personale assunto direttamente.

La norma dispone chiaramente, quindi, che la sola condizione dell'assorbimento di personale da parte dei Servizi da altre Amministrazioni statali è l'assenso dell'interessato.

È invalsa invece la prassi di subordinare l'assenso dell'interessato a quello dell'Amministrazione di provenienza.

Tale interpretazione, in un contesto legislativo teso alla realizzazione di uno dei massimi obiettivi dello Stato, quello della sua sicurezza, che pone quindi le sue prescrizioni in posizione di logica preminenza su altre situazioni, è da ritenersi inammissibile. Poiché, in concreto, essa continua ad ostacolare il completamento degli organici dei servizi con personale adatto, si è reso opportuno chiedere che il movimento di personale sia disposto dallo stesso Presidente del Consiglio, sia pure con gli accorgimenti atti a considerare speciali esigenze delle altre amministrazioni.

Sull'argomento, il Presidente del Consiglio ha manifestato consenso alla posizione del Comitato, adducendo solo ragioni di opportunità quali motivo delle remore frapposte. Non meno importante è apparso il problema del rientro del personale nei ruoli di appartenenza, che non deve comportare ingiuste penalizzazioni per il personale stesso.

Della soluzione di tutto questo complesso di problemi si è dato carico il Regolamento del personale, che trovasi attualmente all'esame del Comitato per la verifica ed il controllo di sua competenza.

* * *

Il problema della « Banca dei dati informativi » è uno dei più importanti e delicati, nel contesto di quelli attinenti alla sicurezza dello Stato.

Attualmente, a supporto dei Servizi di sicurezza, esiste una Banca dei dati gestita da ciascuno dei due Servizi per la parte di propria competenza. La parte di competenza del SISDE viene gestita con l'ausilio tecnico di personale del SISMI, essendo il complesso degli apparati della Banca dei dati situato presso le strutture di quest'ultimo Servizio. E' stata data assicurazione al Comitato che l'immissione delle notizie e la loro concessione sono soggette a rigorose procedure e che ogni Servizio è esclusivo possessore delle necessarie « chiavi » di propria spettanza.

E' stato anche assicurato che l'eventuale travaso da un Servizio all'altro di dati e notizie avviene in forme garantite in ordine alla finalizzazione e alle modalità, generalmente a livello di determinazioni del CESIS.

Il Comitato ha effettuato, nel mese di luglio 1980, una visita ai locali che ospitano la Banca dei dati, per rendersi conto delle modalità di funzionamento e dell'adeguatezza delle soluzioni logistiche e funzionali. In quella sede sono state ribadite le assicurazioni che precedono.

Il CESIS medesimo, come si rileva del resto dalle relazioni governative, ha un proprio sistema, basato su « minicomputer », di archivio e di elaborazione dei dati concernenti il terrorismo, l'eversione, la controingerenza, ecc. forniti, secondo le disposizioni di legge, dai Servizi operativi.

Il Comitato rileva che un'evoluzione ottimale di questo settore non può che prevedere come già accennato, la dislocazione di due distinti apparati presso ciascuno dei Servizi, e che l'interconnessione fra tali « banche » e le analoghe strutture esistenti presso altri corpi operativi (P.S., Carabinieri, Guardia di Finanza) debba essere oggetto di particolare cura e cautela, per realizzare il massimo di efficienza e garanzia.

La legge concernente la Pubblica Sicurezza recentemente approvata attua una riforma del settore, nel senso della creazione di una Banca dei dati centralizzata per la lotta contro il crimine, per il cui controllo è stata prevista la competenza del Comitato SIS.

Si tratta ovviamente di un organismo del tutto diverso e distinto dalla « banca » dei Servizi di sicurezza che ha carattere segreto ed è destinata ai puri compiti di informazione dei Servizi medesimi.

Non è questa la sede per aprire una problematica assai complessa (al riguardo il Centro di documentazione automatica della Camera dei Deputati ha riunito notizie copiose, anche di natura comparatistica, alle quali si rimanda per una più compiuta conoscenza dei problemi).

Si può comunque rilevare che il controllo del Comitato SIS sulla Banca dei dati prevista dalla nuova legge può realizzare, con determinate cautele, la massima ipotesi di garanzia per i cittadini, laddove l'eventuale supervisione da parte di altri organismi avrebbe posto perplessità sotto il profilo costituzionale e funzionale.

Il Comitato ritiene che sarebbe utile un suo apporto concettuale in sede di elaborazione della normativa di attuazione, ai fini di un corretto e concreto svolgimento delle eventuali nuove funzioni da parte del Comitato stesso.

Le attività caratteristiche della Banca dei dati, raccolta, elaborazione, archiviazione e devoluzione delle notizie, sollevano, in connessione logica, l'attenzione sulla fase successiva, di collaborazione e di sbocco operativo, devoluta alla responsabilità dei Corpi e degli apparati dello Stato addetti alla prevenzione ed alla repressione dei reati, dalla polizia giudiziaria (Carabinieri, Pubblica sicurezza e Guardia di finanza) alla stessa Magistratura.

Questo passaggio essenziale è stato esaminato dal Comitato sotto l'aspetto del concreto rapporto instaurato tra Servizi e Corpi operativi, nonché sotto l'angolazione generale del raccordo tra momento informativo e momento operativo.

Al problema il Comitato ha sempre dedicato molta attenzione, formulando quesiti e sollecitando soluzioni. Questa attenzione è resa necessaria fra l'altro dalla impostazione della legge n. 801, che, avendo attribuito ai Servizi funzioni esclusivamente informative con esclusione di quelle di Polizia giudiziaria, con una scelta che deve essere considerata del tutto positiva, ha determinato la necessità di garantire che sempre, in modo organico e attraverso soluzioni e prassi anche nuove, sia garantito il seguito e l'utilizzazione operativa dell'informazione.

La questione sembra ora essersi imposta, in tutta la sua importanza e tutte le sue implicazioni sia al Governo sia ai Servizi a giudicare anche dall'ultima relazione governativa al Parlamento.

Sul versante dei Corpi operativi, appare soddisfacente il rapporto con l'Arma dei Carabinieri che ha stabilito, alla base ed al vertice, contatti di carattere funzionale con l'attività dei Servizi ponendo a disposizione il supporto della sua esperienza ed efficienza tecnica.

Per quanto riguarda la Pubblica sicurezza il Comitato ritiene che, sul piano della cooperazione e della collaborazione, siano stati fatti notevoli progressi, pur essendo necessaria una migliore precisazione, attraverso apposite direttive, dei rispettivi campi di intervento di DIGOS e, specie, UCIGOS da una parte e settori informativi, in particolare SISDE, dall'altra, in maniera che il rapporto tra questi organismi sia perfettamente complementare e integrato.

Il Comitato ha ricavato queste considerazioni da deduzioni di carattere generale e da alcuni fatti specifici che hanno denunciato un grado insufficiente di coordinamento e collaborazione e che, da parte del Comitato, non hanno potuto formare oggetto di tutto l'approfondimento che sarebbe stato necessario e quale potrebbe derivare da poteri di controllo diretto che esulano dalle competenze del Comitato stesso che ha — come si è detto — come suoi interlocutori soltanto componenti del Governo.

Relativamente alla Guardia di finanza, una recente audizione del Ministro delle finanze ha consentito di verificare la necessità di realizzare forme organiche di collaborazione con i Servizi specie agli effetti della individuazione di una importante area internazionale di frode fiscale e valutaria, che in buona parte fa capo a grandi settori di criminalità organizzata e che si ha motivo fondato di ritenere alimenti anche attività di carattere terroristico ed eversivo. Nel contempo sono stati dal Comitato richieste ed ottenute assicurazioni circa il corretto funzionamento, nell'ambito della sua funzione istituzionale ed entro le prescrizioni della legge n. 801, del Servizio « I » della Guardia di finanza.

Il problema del raccordo fra momento informativo e momento operativo ha dunque carattere decisivo agli effetti del conseguimento di risultati concreti da parte dell'attività dei Servizi. Alla base di esso sta il principio generale della collaborazione. I Servizi hanno il compito istituzionale di prestarla ai Corpi operativi e hanno, a loro volta, diritto di pretenderla in forza della legge n. 801, articolo 7, che li abilita ad utilizzare mezzi e infrastrutture di qualsiasi amministrazione dello Stato. È palese, quindi, che evidenti corollari giuridici e logici fanno ritenere che l'opera prestata dai Servizi debba avere un seguito e, come minimo, un riscontro.

Non è pensabile che un certo materiale informativo, una volta giunto al destinatario, non venga convenientemente utilizzato, o, fatta salva la libertà di scelta decisionale di cui i Corpi operativi sono responsabili, non riceva un giudizio di verifica, senza la quale il materiale stesso perde ogni valore.

Inoltre, sulla scorta anche di esempi concreti (tra i quali spicca quello delle indagini del giudice Amato sull'eversione di estrema destra, svolte in collaborazione con la DIGOS, che erano ignorate dai Servizi), il Comitato ritiene che sia necessario che tutti i momenti operativi di interesse vengano a conoscenza dei Servizi, così come — si è già detto — tutti i momenti informativi debbono avere adeguato seguito operativo, salve le competenze e responsabilità connesse alle funzioni.

Il Comitato ritiene anche che sarebbe utile una maggiore reciproca diretta collaborazione tra Servizi di sicurezza ed autorità giudiziaria, beninteso nel rigido rispetto delle rispettive prerogative e competenze, agli effetti di favorire l'acquisizione di risultati più difficilmente ottenibili se le azioni si mantenessero distinte, separate ed incomunicanti.

* * *

In questo quadro occorre infine richiamare la questione della attribuzione ai Servizi istituiti e previsti dalla legge n. 801, della esclusiva competenza in materia di informazione per la sicurezza dello Stato. Ciò che sta del resto alla base stessa della apposizione e della opposizione del segreto di Stato e della stessa natura « segreta » dei Servizi.

A questo principio il Comitato ha ripetutamente richiamato nel corso di numerose audizioni e contatti i propri interlocutori — ricevendo positive assicurazioni al riguardo — rilevando la illiceità di ogni attività informativa eventualmente svolta al di fuori dei precetti della legge.

* * *

Per quanto riguarda le autorità militari sembra opportuno da parte del Governo un più penetrante esame sul funzionamento e sulle attività complessive dei Servizi di polizia militare (SIOS) ed un puntuale invito agli Stati maggiori competenti ad osservare in ogni occasione le norme della legge di riforma, specie agli effetti di garantire i principi che ne costituiscono in merito il fondamento: l'attribuzione ad essi di compiti tecnico-militari e di polizia militare limitatamente all'ambito della singola forza armata o corpo; lo stretto collegamento operativo con il SISMI; il conseguente divieto di svolgere attività rientranti in quelle devolute alle competenze del SISMI e del SISDE.

Il problema è evidentemente complesso ed il Comitato si dichiara inabile ad esprimere in merito un giudizio che non sia generico e legato ad informazioni sommarie. Per questo il Comitato si ripropone di richiedere sull'argomento una specifica relazione al Ministro della difesa, il quale potrebbe fornire una informativa più sicura e puntuale, ed eventualmente operare con decisione il riordino del settore, ove si riscontrassero disfunzioni.

* * *

L'articolo 8 della legge n. 801 detta un importante principio, quello della « affidabilità democratica », requisito che tutti gli addetti ai Servizi debbono possedere.

Il Comitato riconosce in questo principio uno dei più tipicamente assoggettabili, in teoria, al suo controllo. Tuttavia in concreto, i confini delle sue competenze rispetto a quelle dell'Esecutivo delimitano drasticamente questa sua potenziale funzione.

Infatti, affinché un potere di controllo sia effettivo e reale in questo campo, dovrebbe essere tale da consentire al Comitato di effettuarlo preventivamente e « ad personam » su ogni singolo addetto ai Servizi. Ciò è peraltro in evidente contrasto con i poteri conoscitivi che la legge attribuisce al Comitato.

Anche volendo restringere il controllo ai gradi maggiori il Comitato non ha sufficienti elementi conoscitivi per vagliare la posizione dei singoli nè, in ultima analisi, gli strumenti per intervenire su qualsivoglia nomina.

Il Comitato peraltro ha diritto di pretendere la conoscenza dettagliata dei criteri e degli strumenti di carattere generale con cui operano gli organi competenti agli effetti di garantire il principio della affidabilità democratica.

Sotto questo profilo il Comitato ha da tempo chiesto agli organi di governo di ricevere una adeguata informazione.

Non possono individuarsi ulteriori e più penetranti poteri del Comitato al riguardo senza incorrere nella situazione indebita di corresponsabilità gestionale. Imputare, quindi, al Comitato, poteri maggiori di quelli sopra delineati significherebbe non conoscere con esattezza compiti e limiti stabiliti dalla legge.

* * *

Il problema più volte sollevato dal Comitato, di essere posto in grado di formulare una valutazione in ordine alla entità ed alla destinazione degli stanziamenti in favore dei Servizi e del CESIS, mette a confronto la pretesa di conoscenza il più possibile approfondita da parte del Comitato e la contrapposta esigenza di riservatezza sull'argomento da parte dell'Esecutivo.

È quindi necessario, in merito, un adeguato bilanciamento tra opposte esigenze, entrambe, in astratto, valide.

La legge prevede, all'articolo 19, fondi per spese di organizzazione e funzionamento e per spese riservate. Queste ultime sono iscritte in appositi capitoli e non sono soggette a rendiconto.

Il Comitato riconosce che i fondi concessi ai Servizi e al CESIS hanno carattere prevalentemente fiduciario e che la conoscenza dettagliata delle motivazioni di ogni singola voce delle spese di bilancio equivarrebbe ad invasione della zona riservata sotto la quale specialmente i servizi operativi hanno diritto di celare le proprie attività.

Nel bilancio di previsione dello Stato per il 1980 le spese per i servizi di informazione e sicurezza ammontano a 93 miliardi 210 milioni. Rispetto al bilancio dell'anno precedente (41.500.000) è rilevabile una differenza di 51 miliardi 710 milioni. Per il 1981 è prevista una spesa globale di 146 miliardi 732 milioni.

Premessi i limiti conoscitivi che responsabilmente il Comitato ha inteso porre a se stesso interpretando in modo rigoroso la funzione dalla legge assegnatagli, si ritiene peraltro corrispondere ad un diritto-dovere del Comitato stesso conoscere, almeno per settori e per grandi voci, le destinazioni di spesa, al fine di effettuare — ad esempio — gli opportuni raffronti fra spese di organizzazione e spese di funzionamento, spese fisse e correnti e spese « di produzione », spese ordinarie e spese riservate, in particolar modo per quanto riguarda il CESIS, tenuto conto dei suoi compiti istituzionali che gli consentono una maggiore trasparenza di bilancio rispetto ai servizi.

* * *

Nella precedente relazione il Comitato aveva formulato (punto 7 delle osservazioni conclusive) il seguente rilievo: « il Comitato ritiene opportuno ricevere più precise e puntuali informazioni ed assicurazioni in ordine alla destinazione e ripartizione delle somme stanziare sul bilancio dello Stato per far fronte alle spese riservate ai servizi di informazione delle singole Forze armate e dei singoli Corpi (Carabinieri, Pubblica sicurezza, Guardia di finanza) ».

Si deve nuovamente rilevare, con riferimento al periodo esaminato nella presente relazione, che fino ad oggi non sono stati forniti i dati di cui è stata rinnovata la richiesta.

* * *

Sempre nell'ambito del particolare rapporto conoscitivo-funzionale che la legge instaura tra Comitato ed Esecutivo, va riguardato il caso dell'opposizione del segreto di Stato in merito a taluni aspetti dell'epi-

sodio delle cosiddette « tangenti ENI ». Il Governo ha opposto il segreto, in sede giudiziaria, cui peraltro ha rinunciato in sede di commissione di merito, riunita in seduta segreta.

Il Governo ha successivamente, per due volte, investito il giudizio del Comitato il quale, dopo aver preventivamente espresso al Governo le sue preoccupazioni ha esaminato nel merito le ragioni dell'opposizione del segreto di Stato, giudicandole congrue. Il Comitato rileva comunque che l'esigenza di tutela del segreto non ha ricevuto nel caso esaminato sufficiente grado di protezione. In linea di principio il Comitato ritiene di poter giudicare della congruità del segreto anche nei confronti del controllo politico del Parlamento in particolare nella sede di una Commissione di merito.

* * *

Il Comitato, come si è già accennato, ha preso conoscenza degli approfonditi studi del fenomeno terroristico effettuati dal SISDE il quale ha così correttamente interpretato la legge che impone ai Servizi non solo l'acquisizione informativa ma anche l'elaborazione dei dati. Il Comitato ritiene che debba essere ulteriormente sviluppata questa funzione peculiare, in quanto finalizzata alla prevenzione, che non può essere convenientemente perseguita se non in seguito ad una elaborazione condotta sulla base delle moderne tecniche statistiche, di raffronto e di anticipazione ipotetica, non sempre, in passato, integralmente sfruttata da parte dei Servizi. La relazione governativa più recente sembra valutare positivamente l'importanza di questa esigenza.

* * *

Il Comitato ha anche preso atto dell'accoglimento del suo suggerimento in ordine alla nomina di un Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio che prendesse le funzioni del suo titolare in seno al CESIS.

IV

**EVENTI DI PARTICOLARE RILIEVO: QUESTIONE RUSSOMANNO
— STRAGE DI BOLOGNA — TUTELA DEL SEGRETO E FUGA DI
NOTIZIE — CASO SID-PECORELLI — PROBLEMA DEI COLLEGA-
MENTI INTERNAZIONALI DEL TERRORISMO**

Il Comitato ritiene, nell'ambito del proprio dovere di informazione alle Camere, di dedicare una trattazione particolare ad alcuni argomenti di cui si è occupato nell'arco di tempo contemplato dalla presente relazione, i quali, per la gravità della loro natura e per le implicazioni di carattere generale che ad essi possono connettersi, meritano particolare rilievo.

Si tratta dell'episodio Russomanno-Isman, della strage di Bologna, del problema della tutela del segreto in relazione alla fuga di notizie, del caso Sid-Pecorelli, delle polemiche connesse ai collegamenti internazionali del terrorismo.

I suddetti argomenti sono stati naturalmente esaminati dal Comitato esclusivamente nel quadro ed ai soli effetti dell'esercizio delle proprie competenze di controllo sull'applicazione dei principi della legge n. 801 del 1977, e delle linee generali di attività dei Servizi di informazione e sicurezza.

Questione Russomanno

Il comportamento del dott. Silvano Russomanno, vicedirettore del SISDE che ha condotto al suo arresto ed alla sua condanna, va rilevato a giudizio del Comitato, come un grave fatto di deviazione, tuttavia non sintomatico di una più generale situazione inerente alla gestione del Servizio cui egli ha appartenuto ed ai criteri di correttezza e rigore che debbono contraddistinguerla.

Ciò non esclude che l'episodio abbia chiamato in causa i criteri di assunzione e selezione degli addetti ai Servizi di sicurezza specie in relazione all'accertamento ed alla valutazione del requisito di « affidabilità democratica » contemplato dall'articolo 8 della legge n. 801, ed al quale la presente relazione dedica considerazioni specifiche.

Il dotto. Russomanno è stato tratto in arresto alle ore 17 del 13 maggio 1980, con l'accusa di violazione del segreto di ufficio per aver consegnato al giornalista Isman documenti (i verbali di interrogatorio del brigatista Peci) coperti dal segreto.

Avuta informazione dell'accaduto, l'Ufficio di Presidenza del Comitato dispose la convocazione di questo per la sera stessa, chiamando

in audizione il Presidente del Consiglio, il Ministro dell'interno ed il Sottosegretario delegato ai Servizi di sicurezza. Dopo ampia informazione sui fatti da parte degli esponenti del Governo il Comitato, nell'esercizio della sua funzione di iniziativa e proposta, unitamente ad una serie di specifici rilievi relativi alla necessità di garantire la più assoluta conformità ai doveri di ufficio degli appartenenti ai Servizi, propose l'adozione di due specifici provvedimenti: l'immediata sospensione cautelare dal servizio dell'inquisito e l'apertura di una rapida ed approfondita inchiesta amministrativa interna allo scopo sia di chiarire in ogni suo aspetto la vicenda, sia di accertare l'esistenza di eventuali altre responsabilità o zone di ombra in modo da poter adottare i provvedimenti correttivi necessari.

La sospensione cautelare venne immediatamente disposta, mentre non si ebbe notizia che lo fosse l'inchiesta amministrativa.

L'inchiesta giudiziaria fu condotta con rapidità e la Magistratura condannò il Russomanno in primo grado, con sentenza 24 maggio 1980, alla pena di due anni e 8 mesi di reclusione e di lire 400.000 di ammenda, fermo restandone lo stato di detenzione ed in secondo grado, con sentenza del 12 settembre 1980, alla pena di 9 mesi di reclusione e 250.000 lire di ammenda, disponendone la scarcerazione.

L'affermazione di responsabilità fu pronunciata in entrambi i gradi del giudizio per il delitto di violazione del segreto di ufficio (art. 326 del Codice penale) e per la contravvenzione di pubblicazione arbitraria di atti di procedimento penale (art. 684 del Codice penale).

Nel processo di appello la difesa del Russomanno, affidata ad un memoriale, ha chiamato in causa un collaboratore dello stesso, dipendente del SISDE, il quale avrebbe curato la consegna all'Isman del materiale incriminato, ma di cui non è stato fatto in quella sede il nome.

Nel corso di una audizione avvenuta nel settembre 1980 è stato fatto rilevare al Ministro dell'interno che dai verbali giudiziari del processo Russomanno risultava una differenza in meno di 7 pagine fra la copia dei verbali Peci trasmessa al SISDE dal Ministero dell'interno e quella in possesso del Ministero stesso da cui detta copia era stata tratta.

Il Ministro, appurata la circostanza, documentò successivamente al Comitato che la differenza si riferiva alla non avvenuta trasmissione di sette fogli di schizzi vergati dall'interrogato brigatista Peci in calce al vero e proprio verbale, quindi « fuori testo » rispetto allo stesso; schizzi che erano stati ritenuti di scarsa rilevanza e quindi per tale motivo non inoltrati al SISDE.

Il Ministro ebbe inoltre a precisare che l'inchiesta amministrativa proposta dal Comitato il 13 maggio 1980 non era stata disposta, in quanto ritenuta ultronea in presenza della immediatezza e rapidità delle indagini dell'autorità giudiziaria. Di fronte al reiterato rilievo in merito del Comitato, che evidenziava l'opportunità dell'inchiesta anche alla luce degli sviluppi della vicenda giudiziaria da cui era emerso il possibile coinvolgimento di un altro dipendente del SISDE, il Ministro assicurò che l'inchiesta amministrativa sarebbe stata avviata senza indugi.

Ed in effetti è risultato da una ulteriore informazione del Ministro dell'interno al Comitato, che l'inchiesta è stata disposta ed effettuata, con il risultato della effettiva individuazione della persona di un collaboratore di modesto rango del dottor Russomanno come di colui che per incarico della stesso, effettuò la consegna del noto materiale al giornalista. Tale persona, dopo avere spontaneamente dichiarato la suddetta circostanza nel corso dell'inchiesta, ha domandato e opportunamente subito ottenuto il proprio allontanamento dal SISDE. Il testo dell'inchiesta è stato richiesto dal Comitato al Ministro dell'interno che ha assicurato l'avrebbe trasmesso in copia. A tutt'oggi esso non è peraltro pervenuta.

In connessione con la vicenda in esame il Comitato, su specifico interpellato allo stesso rivolto, ha appreso dal Sottosegretario ai Servizi di sicurezza, on. Mazzola che, nel periodo compreso tra la sentenza di primo e quella di secondo grado, egli aveva visitato in carcere il dott. Russomanno a seguito di richiesta telegrafica (di cui è stata esibita documentazione) di un colloquio per « imprevedibili esigenze di sicurezza nazionale »: il colloquio era stato, su suggerimento del Procuratore Generale della Repubblica ed in base a richiesta ufficiale, autorizzato dal giudice di sorveglianza.

Nel corso del colloquio, in difformità dalla motivazione adottata, il dott. Russomanno aveva verbalmente anticipato all'onorevole Mazzola la versione dei fatti che poi avrebbe reso con il noto memoriale nel giudizio di appello, comunicandogli altresì il nome del collaboratore cui avrebbe dato l'incarico di consegnare i verbali Peci al giornalista Isman.

Dalla medesima audizione è risultato che d'intesa con il Presidente del Consiglio, il Sottosegretario ha riferito al Procuratore Generale della Repubblica di Roma, l'oggetto del colloquio avuto con il dottor Russomanno, compreso il nome del collaboratore da lui fatto. Va ricordato in proposito quanto già affermato e cioè che tale nome non è tuttavia emerso del giudizio di appello come invece, a giudizio del Comitato sarebbe stato opportuno.

La strage di Bologna

La strage di Bologna ha impegnato il Comitato ad un esame approfondito della vicenda, in modo da appurare se l'opera dei Servizi è stata conforme alla legge ossia tale da sfruttare tutto il potenziale che i Servizi stessi potevano offrire in termini di prevenzione di ricerca dei colpevoli.

L'avvenimento si è inserito in un già previsto riesame dello stato generale dell'insieme di funzioni svolto ad assicurare la sicurezza del Paese anche sotto il profilo della prevenzione.

Il Comitato ha immediatamente dopo la strage stabilito contatti con il Governo al fine di seguire da vicino e costantemente, sfruttando i legami istituzionali che la legge predispone, la situazione delle indagini.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Al riguardo, la Presidenza del Comitato il giorno successivo alla strage ha chiesto ed ottenuto dal Presidente del Consiglio precise assicurazioni.

Dopo alcuni giorni, necessari per permettere un giudizio sufficientemente approfondito, il Comitato ha affrontato in sede plenaria l'argomento, ascoltando anche il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa ed il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio preposto alla sicurezza dello Stato, nonché i vertici tecnici dei Servizi.

Il Comitato ha approfondito in primo luogo l'argomento della prevenzione del fenomeno dell'eversione di estrema destra, rilevando che la mole informativa devoluta ai corpi operativi dai due Servizi è stata notevole. Elaborazioni esaurienti sono state predisposte in particolare dal SISDE — in ragione delle sue competenze — su questo soggetto. Va fatto presente che nei rapporti relativi comparivano nomi di persone che successivamente sono state arrestate nel corso delle indagini perchè indiziate o imputate in relazione alla strage.

In tale occasione il Comitato ha fatto rilevare come, sulla base dell'esame delle ultime relazioni governative, il terrorismo di destra era stato descritto come scarsamente attivo. Da parte dei rappresentanti del Governo è stato peraltro informato che tale terrorismo era costantemente seguito, al punto che numerose informative erano state inviate alla polizia giudiziaria. Nessuno però poteva prevedere quello che è avvenuto.

I responsabili politici e tecnici della sicurezza hanno fermamente negato che la generica eventualità di atti terroristici, tenuta costantemente presente, portasse a precisi indizi sul bersaglio di Bologna; e che le caratteristiche dell'attentato, nella loro relativa facilità di ideazione e di attuazione, fossero tali da permetterne la localizzazione preventiva.

Sul punto specifico della prevenzione il Comitato ritiene di dover prendere atto delle spiegazioni dei responsabili dei Servizi, ma, per la natura delle sue competenze, non è in grado di effettuare un preciso riscontro diretto sui dati oggettivi potendo operare solo connessioni logiche basate sulle notizie fornite in massima parte dai responsabili stessi.

Tenendo presente l'ipotesi della imprevedibilità — che resta attendibile — e senza muovere rilievi di incuria o scarsa sensibilità, il Comitato ha ritenuto di raccomandare ai Servizi ed agli organi di coordinamento una revisione del processo di acquisizione e di elaborazione dei dati in modo che questi si traducano più spesso in reali strumenti di prevenzione (come del resto è non di rado accaduto: è chiaro che l'attentato sventato quasi sempre non ha risonanza al contrario di quello perpetrato).

Il Comitato rileva poi che alcuni elementi raccolti in audizioni confermano la valutazione già formulata in via generale che non sempre le segnalazioni dei Servizi alla polizia giudiziaria hanno un seguito e, raramente anche un riscontro. Questo fenomeno è da combattere poichè, oltre a creare disfunzioni, sottrae come si è già notato la notizia conferita ad un ulteriore processo di verifica.

Il Comitato ha poi esaminato l'evolversi delle indagini per la ricerca dei colpevoli ed ha constatato il grado di efficienza dei Servizi (del SISDE, particolarmente, per quanto riguarda questo episodio) che hanno avuto grande peso nel prestare agli investigatori ed alla Magistratura gli strumenti che hanno permesso di individuare ed inquire numerose persone. A questo proposito va richiamato il giudizio positivo emerso dalla Magistratura di Bologna sul contributo importante dato dal SISDE alle indagini.

Questo momento dà forse indicazioni per prassi future in ordine ad una sempre più armonica collaborazione tra tutti i vari corpi ed organi assegnati a vari livelli alla salvaguardia della sicurezza nazionale.

Il problema della riservatezza delle notizie

Una lunga serie di episodi ha fatto registrare un fenomeno preoccupante: la fuga di notizie riservate o addirittura segrete, raccolte dalla stampa e provenienti da ambienti a vari livelli dell'apparato statale.

Il fenomeno, al di là delle illazioni, sfugge ad una spiegazione univoca ed esauriente, almeno nella maggior parte dei casi. Ovviamente tale fenomeno è stato preso in considerazione dal Comitato limitatamente alla parte che può riguardare una eventuale fuga di notizie riflettenti le attività dei Servizi informativi e di sicurezza. Sotto questo profilo è stato valutato il caso Russomanno di cui si è già riferito e vanno sottolineate altre gravi indiscrezioni relative alle indagini sulla strage di Bologna, e persino in occasione di una importante riunione interministeriale, dedicata ai problemi dell'eversione e del terrorismo. Sono giunti infatti alla stampa elementi che, pur se amplificati e distorti, fanno ritenere attendibile la pratica dell'indiscrezione anche a livelli importanti di responsabilità.

Il Ministro della difesa a questo riguardo ed in relazione a notizie pubblicate da un settimanale circa presunti collegamenti internazionali del terrorismo, ha lamentato, anche in Comitato, che possa avvalorarsi la grave ipotesi che la segretezza e la riservatezza degli affari di Stato non siano sempre garantite, con effetti negativi anche nel settore dei nostri rapporti con l'estero.

Il Ministro della difesa ha comunicato di aver disposto al riguardo una rigorosa inchiesta il cui risultato, a distanza di alcuni mesi, non è stato peraltro portato a conoscenza del Comitato.

Fatta questa debita puntualizzazione, la mancanza di riservatezza è da ritenersi fenomeno estremamente pericoloso per lo Stato e tale comunque da sollecitare la più decisa opera di prevenzione e di sanzione. Il Comitato auspica, per la parte che tocca la sua competenza, che su ogni episodio di fuga di notizie coperte da segreto si aprano inchieste interne — ai livelli che il singolo caso consiglia — e nei casi più gravi, si dia impulso a indagini giudiziarie. Auspica infine in tale delicato settore una più rigida attenzione dell'autorità governativa cui spetta in definitiva l'ultima responsabilità per ogni fuga di notizie, specie quando l'ambito della conoscenza è estremamente ristretto e limitato ad organismi di vertice.

Vicenda « SID-Pecorelli »

La vicenda, connessa alle recenti indagini sulle frodi petrolifere riguardante il « dossier » del SID pervenuto al giornalista Pecorelli, ha immediatamente sollevato l'attenzione del Comitato. Essa, infatti, avendo preso le mosse da un certo numero di notizie riservate, provenienti con tutta probabilità dal settore dei Servizi di sicurezza, ha sollevato problemi e interrogativi sicuramente attinenti alla competenza ed alla responsabilità di controllo del Comitato.

Allorchè le illazioni e le rivelazioni della stampa presero seria consistenza, il Comitato fu convocato in termini brevissimi il 18 novembre 1980 per esaminare il caso.

Venne, in quella occasione, preliminarmente delineata l'area della indagine. Si ritenne necessario appurare in via generale l'esistenza di possibili proiezioni delle deviazioni del vecchio SID nell'attuale struttura dei Servizi tenuto conto anche del fatto che, nel periodo di transizione tra la vecchia e la nuova organizzazione dei Servizi, dopo l'entrata in vigore della legge di riforma, in particolare il SISMI è stato retto dal responsabile del disciolto SID.

Più specifico oggetto di indagine si ritenne la verifica dell'esistenza, negli archivi dei Servizi, del fascicolo detenuto in copia dal Pecorelli, e l'individuazione di responsabilità personali in merito a tale fuga di documenti.

Si decise pertanto di ascoltare il Presidente del Consiglio, il Sottosegretario alla Presidenza preposto al settore della sicurezza e gli esponenti del Governo facenti parte del CIIS, legittimati a fornire al Comitato le necessarie delucidazioni.

Il Presidente del Consiglio ed il Sottosegretario alla Presidenza vennero ascoltati (nella seduta del 18 dicembre 1980) dal Comitato, al quale venne fornita l'assicurazione che: 1) il dossier in questione venne fatto filtrare anteriormente alla istituzione di nuovi Servizi; 2) esso, sebbene di scura provenienza SID, non ha mai avuto riscontro d'archivio in seno a quel Servizio; 3) di esso non c'è traccia negli attuali archivi dei nuovi Servizi. Il Comitato ha inoltre ricevuto conferma che è da tempo in corso un ulteriore vaglio del materiale d'archivio che uffici e Servizi che espletavano attività informative e di sicurezza avevano accumulato. Una apposita commissione interservizio sta infatti esaminando una mole di circa 900.000 fascicoli scampati ai primi vagli effettuati dopo la riforma dei vecchi Servizi. Il Comitato ha chiesto che i risultati di questo esame gli siano comunicati appena possibile. Comunque neanche in questa mole di documenti si è trovata traccia del dossier Pecorelli.

In occasione di ulteriori audizioni di membri del CIIS sono state verbalizzate assicurazioni che in nessun altro archivio di organismo statale giaccia o sia mai transitato il dossier in questione.

Per quanto riguarda le responsabilità personali, il Comitato ha chiesto di essere informato dei risultati delle indagini interne eventualmente espletate o disposte. Ha inoltre chiesto categorica assicu-

razione che personale eventualmente implicato in questa vicenda non continui comunque ad operare in seno ai nuovi Servizi, specie in posizioni di potere.

Il Comitato ha sempre sollecitato i Servizi, attraverso i loro vertici politici, a procedere speditamente nel ricambio e nel rinnovo del personale compatibilmente con le esigenze di una professionalità assai peculiare ed impegnativa.

Il Comitato trae dalla vicenda alcune valutazioni, correlate ai dati che gli sono stati forniti dal Governo. La mancanza assoluta di riscontri di archivio o di qualsiasi altra natura, relativi al fascicolo Pecorelli fa pensare che la relativa indagine sia stata ordinata e condotta fuori dai canali istituzionali, confermando in tal modo l'esistenza di gravi deviazioni nel funzionamento dei Servizi, anteriormente alla riforma degli stessi.

Per quanto riguarda le responsabilità personali il Comitato non è in grado di esprimere valutazioni sulla fuga dei fascicoli, in mancanza di indizi e stando alle notizie comunicate dai vertici politici e tecnici dei Servizi di sicurezza.

Il Comitato ha quindi formalmente impegnato il Governo affinché sia posta la massima attenzione nel controllo della affidabilità del personale dei Servizi di sicurezza e nell'adeguato accorto ricambio del personale stesso.

Collegamenti internazionali sul terrorismo

Il Comitato ha sempre ritenuto il problema dei collegamenti internazionali in materia di terrorismo uno dei temi più delicati ed importanti sul quale svolgere la propria funzione di vigilanza, sia in ordine alla verifica della piena funzionalità dei Servizi anche nei confronti di attività predisposte all'estero, sia per l'individuazione di eventuali responsabilità di altri Stati che, direttamente o tramite organizzazioni e servizi controllati, avessero appoggiato il fenomeno terroristico italiano anche per scopi chiaramente eversivi.

E ciò anche in relazione all'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 27 ottobre 1977, n. 801.

In aggiunta alle notizie contenute in proposito nelle varie relazioni semestrali del Governo al Parlamento, il Comitato ha su questo tema più volte interpellato il Governo, al livello della Presidenza del Consiglio e dei Ministri competenti.

Il Comitato ha sempre ricevuto assicurazioni formali che non sono emersi elementi tali da ipotizzare attendibilmente collegamenti del terrorismo italiano con apparati o strutture di altri Stati. Trattasi evidentemente di una ipotesi assai tipica e ben delineata nella quale uno Stato estero presti a gruppi terroristici italiani assistenza diretta o indiretta ma comunque tangibilmente rilevabile e riconoscibile.

Altro caso è quello dei collegamenti tra gruppi terroristici italiani e analoghi raggruppamenti stranieri.

Sotto questo aspetto è indubbio che apparentamenti di natura ideologica e operativa, implicanti organizzazioni terroristiche italiane e straniere, sono sicuramente riscontrabili e più volte rilevati.

In presenza di recenti dichiarazioni del Capo dello Stato che il Comitato ha interpretato quale sollecitazione ad approfondire ulteriormente l'argomento, si è ritenuto di ascoltare nuovamente e più specificamente il Governo su tale tema, con la dissociazione da tale iniziativa del senatore Cipellini, che non ha ritenuto rientrare nei compiti del Comitato un esame delle dichiarazioni rese dal Presidente della Repubblica, e la possibilità di darne anche notizia all'esterno con apposito comunicato.

L'audizione di alcuni Ministri, componenti del CIIS, ed in particolare dei Ministri dell'interno e della difesa, non ha allargato la sfera della cognizione di fatti e circostanze in modo tale da alterare i precedenti limiti di accertamento, analogamente alle notizie e valutazioni che, successivamente con maggiore completezza di dati e di notizie, sono state fornite alla Camera dei deputati dal Presidente del Consiglio.

Il Ministro della difesa infatti se pure ha parlato di fatti e circostanze indizianti a proposito di collegamenti del terrorismo italiano con strutture di Stati esteri, ha dichiarato che questi possono portare a semplici sospetti. Il Ministro dell'interno ha rilevato che, in proposito, non esistono prove.

Il Presidente del Consiglio si è al riguardo impegnato a riferire al Comitato con maggior dettaglio ogni informazione o notizia consentita entro i limiti stabiliti dalla legge istitutiva.

Il Comitato attende con particolare attenzione tali informazioni e non soltanto riferite a singoli episodi, ma in forma continuativa affinché sia consentito costantemente il suo dovere di vigilanza. È intenzione del Comitato sollecitare un intervento dei servizi di sicurezza rivolto « ai quattro punti cardinali », in quanto il problema di possibili ingerenze estere è di capitale importanza agli effetti della sovranità e della indipendenza dello Stato e deve quindi restare immune da qualsiasi forma di strumentalizzazione legata al dibattito politico.

Le relazioni del Governo alle Camere

La relazione del Governo per il semestre 22 settembre 1979-2 maggio 1980 presentata alle Camere il 2 maggio 1980, correttamente individua il suo ruolo « quale espressione della portata democratica della legge » che « si inserisce nel contesto di un corretto, rapporto tra il Governo ed il Parlamento, entrambi interpreti, con diverse modalità e responsabilità, della domanda di sicurezza che emerge dal Paese, per la difesa delle istituzioni ».

In effetti la relazione del Governo dovrebbe essere il momento di esternazione, di « rendiconto alla Nazione » a proposito di attività un tempo ricomprese nell'ambito della competenza dell'Esecutivo che le gestiva in maniera riservata ed esclusiva.

Si deve rilevare peraltro che, anche se l'oggetto è di tale natura da obbligare l'estensore ad una certa genericità, dopo l'esperienza delle prime cinque relazioni governative, mai questo documento è potuto sfuggire al rilievo di evasività e lacunosità.

Si deve probabilmente dedurre che all'inadeguatezza dello strumento stesso si deve aggiungere una eccessiva prudenza informativa del Governo.

In verità il significato concreto della relazione semestrale del Governo potrebbe trovarsi, oltre che nella sua sostanza informativa anche nella sua ritualità, cioè nella sua natura di documento dovuto, atto a suscitare eventuali ulteriori meccanismi di conoscenza e di indagine a livello parlamentare e di opinione pubblica. Si tratta comunque di un rito che potrebbe essere utilmente integrato: si intravede, in prospettiva la possibilità di un flusso conoscitivo aggiuntivo più garantito e protetto rispetto alle caratteristiche della materia, intercorrente tra Governo e lo stesso Comitato SIS. Quest'ultimo, che agisce in ambiti di riservatezza eccezionali nel panorama degli organi parlamentari, è sempre in grado di riversare alle Camere acquisizioni informative, rilevamenti e valutazione, chiudendo così in maniera istituzionalmente corretta il circuito conoscitivo.

Il rischio di un ulteriore impoverimento della relazione del Governo alle Camere, del resto meramente eventuale, verrebbe compensato da un flusso di notizie più frequente, penetrante e protetto, nonché maggiormente razionalizzato e ritualizzato rispetto ad altre forme di strumenti conoscitivi (quali ad esempio le audizioni ed i contatti informali).

La III relazione, per il semestre 22 novembre 1978-22 maggio 1979, segue la prima relazione al Parlamento espressa dal Comitato dal momento della sua formazione. E in effetti il documento governativo fa riferimento alla relazione del Comitato assicurando che i principi ivi espressi erano tenuti nella debita considerazione.

Si ricorda che la relazione del Comitato aveva formulato alcuni rilievi sui contenuti delle relazioni governative alle Camere, ritenute generiche ed avare di notizie precise in termini soprattutto di risultati conseguiti.

La quarta relazione del Governo (22 maggio-22 novembre 1979) è più esplicita e ricca delle precedenti informazioni nei riguardi dei risultati raggiunti specialmente nella lotta contro il terrorismo e si spinge anche ad analisi di un certo impegno su questo fenomeno, ad esempio per quanto riguarda il ruolo dell'autonomia.

Anche qui tuttavia, la copiosa elencazione delle attività progettate o messe in atto evita troppo precise qualificazioni, indicazioni di eventuali problematiche strutturali, funzionali, di intercorrelazione tra organismi.

Si nota, altresì, un certo squilibrio tra l'indicazione di realizzazioni e funzioni in atto, ossia operanti, e di quelle « in itinere » con conseguente scarsa comprensione in chi legge, del peso effettivo e del grado generale della somma di attività specialmente del CESIS.

La chiusa delle relazioni assume, rispetto al resto del documento, una importanza preponderante, in quanto sintomatica di una linea di tendenza che il Comitato non condivide: vi si afferma infatti che, nella prospettiva di « non attenuare l'impegno costante che anima ad ogni livello gli operatori del settore, per rendere sempre più aderente alle esigenze il complesso degli apparati informativi, « si osserva che il tempo trascorso dalla entrata in vigore della legge 24 ottobre 1977, n. 801 e le verifiche applicative derivatene, sembrano indurre a considerare l'opportunità di addivenire a talune integrazioni del quadro normativo attuale ».

Si aggiunge poi che « pur essendo cura del CIIS sviluppare una costante azione di coordinamento tra CESIS, SISMI e SISDE appaiono esservi, sulla base delle esperienze maturate, incertezze e preplexità in ordine alle rispettive competenze e funzioni, derivanti da qualche lacuna ed indeterminatezza, anche in ordine alla configurazione di detti organismi ed al modello generale di organizzazione adottato, che non è possibile colmare né con direttive ed istruzioni, né con azioni politico-amministrative ».

Si adombra, cioè come ipotesi massima, la riunificazione dei Servizi e come rimedio minimo, una più congrua e produttiva redistribuzione delle competenze, per via legislativa.

L'impossibilità o, quanto meno, l'estrema difficoltà per gli organismi di coordinamento e di controllo — lo stesso Presidente del Consiglio, il CIIS, il CESIS — di portare a sintesi le varie istanze dei due Servizi, di evitare sovrapposizioni di funzioni, di dirimere dubbi in merito alle competenze, al limite di risolvere conflitti, situazioni di frizione, contrasto organico o addirittura di « lotta » tra Servizi — viene quindi addebitata al quadro normativo.

Il Comitato ribadisce peraltro che l'intelligente gestione della legge nel rispetto delle sue conquiste fondamentali, prima fra tutte la dualità dei Servizi, è perfettamente in grado di assicurare un normale funzionamento dei Servizi medesimi.

La quinta relazione governativa 22 novembre 1979-22 maggio 1980 pone l'accento sul perfezionamento delle strutture tecniche ed elaborative e sul conseguente più agevole passaggio alle fasi operative in modo che all'aumentato potenziale conoscitivo corrisponda una pari risultanza concreta a livello di attività di polizia. Si accenna, in particolare, alla Banca dei dati informativi come ad una struttura ormai consolidata sia pure a livello di programmazione e di prospettiva. Si ignorano peraltro i problemi strutturali, operativi ed istituzionali, che la Banca dei dati comporta come si è già prima accennato.

Si afferma solo in concreto che la Banca dei dati informativi è ormai pienamente operativa « essendosi realizzata la completa integrazione tra i sistemi elaboratori facenti capo agli organismi di informazione e sicurezza e quelli delle forze di polizia ».

In termini concreti ciò vuol dire possibilità aumentate di correlazioni tra fenomeni diversi. Il Governo non si nasconde, sia pure in termini generici, la complessità della materia anche se nello sviluppo

del settore e nel perfezionamento del vigente sistema strutturale della attività informativa di sicurezza vede un mezzo per superare le lacune ed i difetti di coordinamento che si sono talvolta palesati. Il Comitato prende atto di queste posizioni del Governo.

La relazione informa che gli indirizzi generali hanno additato nell'eversione interna — di tutti i segni ideogeologici — il bersaglio prioritario dell'attività informativa.

Un accenno viene dedicato alla vicenda dell'arresto del Vice Direttore del SISDE a proposito del quale si afferma che il « CIIS ha valutato l'opportunità della sospensione cautelare del funzionario dal delicato incarico ricoperto », così accogliendo un preciso suggerimento del Comitato.

Infatti viene poi messo in evidenza « il qualificante apporto offerto dal Comitato parlamentare di controllo, che con osservazioni e suggerimenti, ha contribuito ad evidenziare ed approfondire molteplici problemi di carattere normativo ed organizzativo, nel contesto di una collaborazione che ha costituito un importante punto di riferimento per l'azione del Governo ».

Quanto alla disamina nella relazione della attività dei singoli organi preposti alla sicurezza dello Stato, il CESIS sembra assumere quella funzione complessa polivalente cui più volte si è accennato, avvalendosi anche dell'opera della Segreteria Generale.

Questo particolare ufficio oltre che strumento volto ad assicurare la continuità di azione del CESIS, viene anche definito « struttura amministrativa permanente, intesa soprattutto a razionalizzare il flusso conoscitivo, proveniente dai Servizi e da altre fonti, ai fini di una ordinata informativa del Presidente del Consiglio ».

Il Comitato riconosce alla Segreteria generale un ruolo concreto rilevante nel funzionamento del CESIS e ritiene che, in tal senso, le sue funzioni e attività vadano opportunamente integrate ed incrementate, senza che peraltro il CESIS medesimo rinunci di fatto alla responsabilità ultima dell'attività preparatoria destinata al Presidente del Consiglio.

Le relazioni del Governo alla Camere devono quindi essere considerate suscettibili di maggiore esplicitazione informativa, pur senza intaccare la sfera della riservatezza. Il Comitato ribadisce che esso non può sostituirsi al Governo nell'informazione concernente l'attività operativa dei Servizi né attuare supplenze al riguardo ove il Governo non ritenesse di estendere ulteriormente gli ambiti informativi.

La sesta relazione (semestre 22 maggio-22 novembre 1980) appare più copiosa di notizie anche se l'impostazione generale non sembra notevolmente cambiata.

L'elencazione delle attività svolte, dei risultati raggiunti, degli intenti programmatici, delle filosofie di gestione, pure se svolta in modo generico e « in positivo », senza l'indicazione delle zone d'ombra, offre, al vaglio, una volontà di recepimento degli stimoli che, non solo da parte del Comitato, sono finora pervenuti al Governo.

Molti problemi strutturali e funzionali sono dati per risolti o appaiono, almeno, correttamente impostati. Il Comitato potrà esprimere pienamente un suo giudizio non appena sarà in grado di conoscere la qualità delle soluzioni adottate. Per il momento apprezza lo sforzo di approfondimento sul piano culturale del fenomeno terroristico ed ever-sivo nonché il riconoscimento dell'importanza di alcune idee-guida che il Comitato ha indicato più volte quali punti di riferimento: la necessità della collaborazione tra i Servizi, l'importanza del coordinamento e della elaborazione finale dei flussi informativi a livello del CESIS, l'esigenza essenziale del raccordo tra momento informativo e momento operativo, l'individuazione di tematiche da approfondire quale ad esempio il segreto di Stato.

Certo è difficile dare un giudizio attendibile in base a questa relazione sul funzionamento concreto dei Servizi, che dovrebbe essere fondato sul soppesamento di circostanze e di fatti, a fronte dei risultati raggiunti in termini di effettiva difesa dello Stato, precluso alla conoscenza del Comitato e che, in ultima analisi, spetta al Governo.

Il Comitato chiamato a esprimere un giudizio di conformità con la legge di riforma del contenuto narrativo, programmatico e delle linee di tendenza della relazione, nulla eccepisce. Rivela peraltro che, anche accettando la tesi, in gran parte fondata, di una inevitabile genericità del documento, questo dovrebbe contenere elementi tali da permettere l'individuazione della zona perfezionabile all'interno delle strutture e delle funzioni dei Servizi e del CESIS e dei problemi interorganici che possono sorgere tra Servizi stessi e con altri corpi dello Stato (anche se in questo ultimo settore cauti accenni sono individuabili).

A questo fine sembra opportuno suggerire al Governo per le prossime relazioni un indirizzo più armonico ed omogeneo nella impostazione globale del documento che in passato ha lasciato trasparire una costruzione settoriale e suddivisa per zone di competenza senza una adeguata visione di coordinamento, anche al fine di evitare sovrapposizioni e ripetizioni.

Il problema del regolamento interno

Nel corso della presente relazione si è accennato più volte alla lacuna riguardante il funzionamento interno del Comitato costituito dalla mancanza di un regolamento interno.

Le Presidenze delle Camere hanno suggerito le fonti dalle quali il Comitato può eventualmente trarre le norme per risolvere gli aspetti problematici del proprio funzionamento, anche in termini interpretativi della legge di riforma n. 801. Il Comitato peraltro ritiene che non sia opportuna, né sul piano dei principi, né su quello delle possibili eventualità concrete, la mancanza di uno strumento regolamentare.

Nel funzionamento di un organo, infatti, ipotesi patologiche e problematiche possono insorgere senza che il ricorso ai regolamenti delle Camere sia sempre adeguato.

Taluni avvenimenti e talune forme di allargamento delle competenze del Comitato — già debitamente citate — rafforzano l'opinione che un regolamento interno assicuri non soltanto il fluire garantito del funzionamento del Collegio, ma altresì una più esatta delimitazione della propria funzione nel rapporto con aree di dominio regolamentare più generali (i regolamenti delle Camere) ed anche nell'ambito dei contatti con l'Esecutivo.

Il Comitato, infatti per la natura fiduciaria e specifica delle sue funzioni, potrebbe ricevere e trattare in prima istanza tutto ciò che, rientrando nell'alveo del segreto e della sicurezza dello Stato, debba essere oggetto di esame riservato, salvi ulteriori esiti da studiare in modo che il Parlamento non venga spossessato di sue prerogative (anche se in questo campo specifico esso, pur dopo la legge di riforma, non può vantare sul Governo pretese conoscitive cogenti, almeno in via normale).

CONSIDERAZIONI FINALI

Alla luce delle esigenze attuali e delle considerazioni svolte il Comitato individua nei seguenti punti gli obiettivi prioritari che il Governo dovrebbe porsi nello svolgimento dei suoi compiti di difesa democratica dello Stato.

1. — Riaffermazione della logica della dualità dei Servizi, rafforzamento tecnico ed operativo dei Servizi medesimi in maniera equilibrata e rapportata ai bisogni; rafforzamento del momento del coordinamento e della direttiva da parte del Presidente del Consiglio, attraverso i suoi organi di supporto, nei confronti dei Servizi e degli organi dello Stato.

2. — Piena utilizzazione delle disposizioni di legge esistenti, adeguamento normativo di carattere amministrativo, piena attivazione delle disposizioni del medesimo livello già esistenti, ai fini del raggiungimento degli obiettivi espressi al punto precedente.

3. — Rafforzamento al livello dei Servizi delle garanzie di affidabilità democratica specialmente nella scelta del personale.

Per quanto riguarda le proprie strutture ed il proprio funzionamento il Comitato auspica che il problema del Regolamento interno formi oggetto di ulteriore approfondimento nelle varie sedi di pertinenza, soprattutto in previsione di un allargamento delle sue competenze.

Il Comitato ritiene che il proprio ruolo si attesta come momento necessario ed autonomo in un settore importante del funzionamento dello Stato, parte cioè di un meccanismo istituzionale, oltre che come espressione e come organo del Parlamento.

Il Comitato sceglie, per maggiore evidenza, la parte finale della presente relazione per inviare un riconoscimento ed un apprezzamento sentito a tutti coloro che si adoperano per la sicurezza dello Stato, con spirito di sacrificio e con rischio personale; e sente l'obbligo di ricordare, con commossa partecipazione, il sacrificio di coloro che hanno dato, con la vita, la testimonianza del massimo grado di dedizione al bene comune.

PENNACCHINI, *presidente*